

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il vigente Regolamento di Organizzazione, come da ultimo modificato con deliberazione adottata nella riunione del 30 ottobre 2019; visto, altresì, il vigente Regolamento di governance delle Società partecipate dall’Ente, approvato con deliberazione adottata nella seduta del 24 luglio 2019; ritenuta l’opportunità di modificare talune previsioni dell’art. 4 del Regolamento di Organizzazione e degli artt. 2.1 e 2.5 del Regolamento di governance, al fine di meglio precisare talune competenze demandate agli Organi di indirizzo politico-amministrativo e di coordinare il testo dei due Regolamenti; su proposta del Presidente; **approva** le modifiche all’art.4 del vigente Regolamento di Organizzazione e agli artt.2.1 e 2.5 del vigente Regolamento di governance delle Società partecipate dall’Ente, nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Segretario Generale è incaricato, per il tramite dei competenti Uffici, degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ACI

testo attuale	proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Attribuzioni degli Organi)</p> <p>1. Gli Organi dell'ACI sono titolari delle funzioni di indirizzo strategico, di indirizzo amministrativo e di controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Ad essi spettano la definizione di politiche e linee guida strategiche, di priorità, obiettivi di Ente, piani e programmi di attività, di indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità.</p> <p>2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, gli Organi dell'ACI esercitano le competenze per essi stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle vigenti disposizioni di legge; – dallo Statuto dell'Ente; – dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; – dal regolamento interno della Federazione ACI; – dal regolamento di governance delle società controllate da ACI; – dai regolamenti attuativi del piano triennale di prevenzione della corruzione in ACI; – dal regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna; – dal regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI, limitatamente alle attribuzioni del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva; – dal presente regolamento di organizzazione. <p>3. Sono altresì riservate agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Attribuzioni degli Organi)</p> <p>1. Gli Organi dell'ACI sono titolari delle funzioni di indirizzo strategico, di indirizzo amministrativo e di controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Ad essi spettano la definizione di politiche e linee guida strategiche, di priorità, obiettivi di Ente, piani e programmi di attività, di indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità.</p> <p>2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, gli Organi dell'ACI esercitano le competenze per essi stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle vigenti disposizioni di legge; – dallo Statuto dell'Ente; – dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; – dal regolamento interno della Federazione ACI; – dal regolamento di governance delle società controllate partecipate da ACI; – dai regolamenti attuativi del piano triennale di prevenzione della corruzione in ACI; – dal regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna; – dal regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI, limitatamente alle attribuzioni del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva; – dal presente regolamento di organizzazione. <p>3. Sono altresì riservate agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, in</p>

ragione della loro rilevanza e per la connessione con le funzioni di programmazione strategica o per la loro natura di atti incidenti sul patrimonio dell'Ente, le competenze di seguito riportate:

A. Competenze dell'Assemblea:

- a) definizione delle linee guida e degli indirizzi strategici generali dell'Ente e della Federazione;*
- b) adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti, anche di carattere internazionale, che svolgono attività strettamente correlate o connesse agli scopi istituzionali della Federazione.*

B. Competenze del Consiglio Generale:

- a) acquisizione, cessione e trasferimento di quote di partecipazione in società;*
- b) regolamento interno in materia di spending review ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;*
- c) sistema di misurazione e valutazione della performance;*
- d) piano generale delle attività, obiettivi di Ente, piano della performance e relazione sulla performance;*
- e) programma triennale per la trasparenza e l'integrità;*
- f) piano triennale di prevenzione della corruzione e relativi regolamenti attuativi;*
- g) regolamento di governance delle società controllate da ACI;*
- h) regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;*
- i) codice di comportamento di Ente;*
- j) regolamento di accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'ACI;*
- k) regolamenti generali per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, ad eccezione dei regolamenti per l'erogazione dei contributi sportivi, di competenza degli Organi sportivi;*
- l) regolamenti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- m) carta dei servizi ACI;*

ragione della loro rilevanza e per la connessione con le funzioni di programmazione strategica o per la loro natura di atti incidenti sul patrimonio dell'Ente, le competenze di seguito riportate:

A. Competenze dell'Assemblea:

- a) definizione delle linee guida e degli indirizzi strategici generali dell'Ente e della Federazione;*
- b) adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti, anche di carattere internazionale, che svolgono attività strettamente correlate o connesse agli scopi istituzionali della Federazione.*

B. Competenze del Consiglio Generale:

- a) acquisizione, cessione e trasferimento di quote di partecipazione in società;*
- b) regolamento interno in materia di spending review ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;*
- c) sistema di misurazione e valutazione della performance;*
- d) piano generale delle attività, obiettivi di Ente, piano della performance e relazione sulla performance;*
- ~~*e) programma triennale per la trasparenza e l'integrità;*~~
- e) piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, e relativi regolamenti attuativi;*
- ~~*f) regolamento di governance delle società controllate partecipate da ACI;*~~
- ~~*g) regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;*~~
- ~~*h) codice di comportamento di Ente;*~~
- ~~*i) regolamento di accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'ACI;*~~
- ~~*j) regolamenti generali per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, ad eccezione dei regolamenti per l'erogazione dei contributi sportivi, di competenza degli Organi sportivi;*~~
- ~~*k) regolamenti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241;*~~
- ~~*l) carta dei servizi ACI;*~~

<p>n) ulteriori regolamenti di carattere generale;</p> <p>o) deliberazioni su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea.</p> <p><i>I provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alla presente lettera B possono essere da questo delegati al Comitato Esecutivo, entro i limiti per valore stabiliti dall'Assemblea.</i></p> <p>C. Competenze del Comitato Esecutivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilancio sociale; b) piano annuale della comunicazione e degli eventi; c) indizione di procedure di selezione e reclutamento del personale e relativi bandi di concorso; d) piani di ristrutturazione finanziaria degli Automobile Club. e) ogni altro provvedimento ad esso delegato dal Consiglio Generale entro i limiti per valore stabiliti dall'Assemblea. <p>D. Competenze del Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomine e designazioni di rappresentanti dell'ACI in Enti, Istituzioni, Organismi, Commissioni e Comitati esterni; b) designazione dei rappresentanti dell'ACI nei consigli di amministrazione ed esercizio, con facoltà di delega, dei diritti di Socio nelle delle società partecipate; c) quote di adesione ed associazione ad Enti, Istituzioni ed Organismi esterni; d) autorizzazione a stare in giudizio nei giudizi passivi e conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale in sede giudiziale ed extragiudiziale. <p>E. Il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente, nei casi di seguito espressamente indicati, adottano, entro i limiti per valore stabiliti per ciascuno di essi dall'Assemblea, i provvedimenti di approvazione ed</p>	<p>m) ulteriori regolamenti di carattere generale;</p> <p>n) deliberazioni su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea degli altri Organi.</p> <p><i>I provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alla presente lettera B possono essere da questo delegati al Comitato Esecutivo, entro i limiti per valore stabiliti dall'Assemblea.</i></p> <p>C. Competenze del Comitato Esecutivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilancio sociale; b) piano annuale della comunicazione e degli eventi; c) indizione di procedure di selezione e reclutamento del personale e relativi bandi di concorso; d) piani di ristrutturazione finanziaria degli Automobile Club. e) ogni altro provvedimento ad esso delegato dal Consiglio Generale entro i limiti per valore stabiliti dall'Assemblea. <p>D. Competenze del Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomine e designazioni di rappresentanti dell'ACI in Enti, Istituzioni, Organismi, Commissioni e Comitati esterni; b) designazione dei rappresentanti dell'ACI nei consigli di amministrazione ed esercizio, con facoltà di delega, dei diritti di Socio nelle delle società partecipate; c) quote di adesione ed associazione ad Enti, Istituzioni ed Organismi esterni; d) autorizzazione a stare in giudizio nei giudizi passivi e conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale in sede giudiziale ed extragiudiziale. <p>E. Il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente, nei casi di seguito espressamente indicati, adottano, entro i limiti per valore stabiliti per ciascuno di essi dall'Assemblea, i provvedimenti di approvazione ed</p>
---	---

autorizzazione, comprese le relative autorizzazioni alla spesa, concernenti:

- a) accordi, convenzioni e collaborazioni con gli Automobile Club e con Enti, Istituzioni ed Organismi ed altri soggetti terzi in materie riguardanti l'ACI o di interesse generale per la Federazione;
- b) accordi e convenzioni con le società controllate e relativi piani di attività e finanziamento;
- c) interventi sul patrimonio netto delle società partecipate;
- d) rilascio di fideiussioni, ipoteche, lettere di patronage e di altre garanzie comunque denominate;
- e) acquisto, vendita e permuta di immobili.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e d) della presente lettera E possono essere adottati dal Presidente ove rientranti nella competenza per valore stabilita dall'Assemblea per tale Organo.

Il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente adottano inoltre i provvedimenti relativi all'erogazione di contributi ed al conferimento di incarichi esterni secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti di Ente.

4. La sottoscrizione di contratti, accordi, convenzioni ed altri atti comunque denominati conseguenti a deliberazioni, autorizzazioni, approvazioni ed altri provvedimenti adottati dagli Organi nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni è riservata al Presidente quale legale rappresentante dell'Ente, salvo delega.

autorizzazione, comprese le relative autorizzazioni alla spesa, concernenti:

- a) accordi, convenzioni e collaborazioni con gli Automobile Club e con Enti, Istituzioni ed Organismi ed altri soggetti terzi in materie riguardanti l'ACI o di interesse generale per la Federazione;
- b) accordi e convenzioni con le società controllate e relativi piani di attività e finanziamento;
- c) interventi sul patrimonio netto e versamenti in conto capitale nei confronti delle società partecipate;
- d) rilascio di fideiussioni, ipoteche, lettere di patronage e di altre garanzie comunque denominate;
- e) affidamenti bancari e finanziamenti comunque denominati ed apertura di conti correnti bancari finalizzati al perfezionamento di dette operazioni;
- f) acquisto, vendita e permuta di immobili;
- g) erogazione di contributi e conferimento di incarichi esterni secondo quanto stabilito per gli Organi dai regolamenti di Ente.

~~I provvedimenti di cui alle lettere a) e d) della presente lettera E possono essere adottati dal Presidente ove rientranti nella competenza per valore stabilita dall'Assemblea per tale Organo.~~

~~Il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente adottano inoltre i provvedimenti relativi all'erogazione di contributi ed al conferimento di incarichi esterni secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti di Ente.~~

4. La sottoscrizione di contratti, accordi, convenzioni ed altri atti comunque denominati conseguenti a deliberazioni, autorizzazioni, approvazioni ed altri provvedimenti adottati dagli Organi nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni è riservata al Presidente quale legale rappresentante dell'Ente, salvo delega.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ACI:

testo attuale	proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 2.1 (Costituzione ed acquisto)</p> <p>L'atto deliberativo per la costituzione o l'acquisto di una Società, anche indirettamente o attraverso aumento di capitale, è adottato dal Consiglio Generale e deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di assicurare il pieno perseguitamento, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, delle finalità istituzionali di ACI. L'atto deliberativo di costituzione deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale di ACI.</p> <p>Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>L'atto deliberativo è inviato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei suoi poteri, ove previsto dalla normativa applicabile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.1 (Costituzione ed acquisto)</p> <p>L'atto deliberativo per la costituzione o l'acquisto di una Società, anche indirettamente e attraverso aumento di capitale, è adottato dal Consiglio Generale e deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di assicurare il pieno perseguitamento, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, delle finalità istituzionali di ACI. L'atto deliberativo di costituzione deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale di ACI.</p> <p>IDEML</p> <p>IDEML</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2.5 (Esercizio diritti di socio)</p> <p>Il voto nelle assemblee delle Società direttamente controllate da ACI è esercitato dal Presidente o da un suo delegato. Il Presidente dà informativa al Comitato Esecutivo di ACI sulle deliberazioni assunte. La nomina dell'organo amministrativo delle Società è deliberata dal Comitato Esecutivo di ACI.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.5 (Esercizio diritti di socio)</p> <p>I diritti di socio nelle Società partecipate dell'Ente sono esercitati dal Presidente o da un suo delegato.</p>